



Comune di Inverso Pinasca

PROVINCIA DI TO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16

OGGETTO:

Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta municipale propria "IMU" - Anno 2016

L'anno duemilasedici addì venti del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ORSELLO CRISTINA ELISABETTA - Presidente	Sì
2. ROSSI VALERIA - Vice Sindaco	Sì
3. BARET SILVIA - Consigliere	Giust.
4. REFOURN SIMONE - Consigliere	Giust.
5. CELEGATO FRANCO - Consigliere	Sì
6. USSEGLIO FRANCO - Consigliere	No
7. RIBET SIMONA - Consigliere	Sì
8. LOMI MARTINA - Consigliere	Sì
9. GRAVINA MAURIZIO - Consigliere	Sì
10. BASILE LUCA MICHELE - Consigliere	Sì
11. MINNELLI FRANCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ORSELLO CRISTINA ELISABETTA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 26/03/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione* del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

DATO ATTO altresì che con decreto del Ministero dell'Economia del 28 ottobre 2015, per l'esercizio di programmazione 2016 è stato differito al 31 dicembre 2015 il termine per l'approvazione del DUP e di conseguenza gli è stato differito il termine per presentare la nota di aggiornamento al DUP entro il 28 febbraio 2016;

ATTESO che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 18 febbraio 2016 ha espresso parere favorevole sul differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 al 30 aprile 2016;

RILEVATO che sia il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2016, sia il Bilancio Triennale 2016-2018, sono stati redatti determinando l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel seguente modo:

- 4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- 9,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi ed C/1, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)
- 8,3 per mille (tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili)
- 7,4 (sette virgola quattro) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Nei casi suddetti la base imponibile ai fini del calcolo dell'IMU è ridotta del 50 per cento;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

di stabilire per l'anno 2015 relativamente all'Imposta Municipale Unica le seguenti aliquote:

- 4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- 9,6 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi ed C/1, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)
- 8,3 per mille (tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili)
- 7,4 (sette virgola quattro) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Nei casi suddetti la base imponibile ai fini del calcolo dell'IMU è ridotta del 50 per cento;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco, Orsello Cristina;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare la succitata proposta di deliberazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito;

VISTO l'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
F.to : ORSELLO CRISTINA ELISABETTA

Il Vice Segretario Comunale
F.to : Dr. Graziano Solaro

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.

IL Vice Segretario CQMUNALE
F.to Dr. Graziano Solaro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N 143 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28 APR. 2016 al 13 MAG 2016 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Inverso Pinasca, li 13 MAG 2016

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Graziano Solaro

Parere favorevole in ordine alla conformità ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i

Il Vice Segretario Comunale
Dr. Graziano Solaro

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità contabile	Favorevole	10/03/2016	Solaro Graziano	F.to:Solaro Graziano
Regolarità tecnica	Favorevole	10/03/2016	Solaro Graziano	F.to:Solaro Graziano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
Inverso Pinasca, li _____

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Graziano Solaro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Inverso Pinasca
li, 28 APR. 2016

Il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro

